

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp), secondo la quale le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare chiudere scuole e emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
- l'art. 4 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare), secondo cui, tra l'altro, gli istituti di formazione devono elaborare e attuare un piano di protezione;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

richiamato il Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020 elaborato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e i modelli di piani di protezione distribuiti a tutti gli istituti di formazione a inizio luglio 2020 e rilevato che i tre scenari possibili descritti in questo documento sono i seguenti:

- nello scenario 1 l'insegnamento è svolto in maniera ordinaria, in presenza e a classi complete. In questo scenario dovranno comunque essere attuate le indicazioni sanitarie definite dalle autorità secondo i piani di protezione. Oltre a questo, l'esperienza accumulata nel corso dello scorso anno scolastico relativa all'utilizzo di dispositivi tecnologici e agli ambienti virtuali di insegnamento/apprendimento dovrà essere valorizzata e, laddove possibile e utile, messa in pratica a complemento dell'insegnamento ordinario;
- nello scenario 2 si prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle attività in presenza e di una parte a distanza. In questo modello l'idea è che gran parte del lavoro degli allievi venga effettuato in presenza, con la possibilità per gli insegnanti di dare agli allievi delle attività da svolgere a casa autonomamente. Questo scenario è previsto se del caso in presenza di un aumento dei contagi;
- nello scenario 3 la scuola è completamente a distanza. Questo scenario è previsto solo in caso di importante espansione della pandemia e di un nuovo "lockdown";

tenuto conto degli attuali parametri di monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica e sanitaria a livello cantonale;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

risolve:

3914

1. Le scuole di ogni ordine e grado riapriranno il 31 agosto 2020 sulla base dello scenario 1.
2. Il Consiglio di Stato rivaluterà costantemente la situazione e comunicherà se del caso il cambiamento di scenario o altre misure nel corso dell'anno scolastico, avendo cura di dare il tempo necessario agli istituti di formazione di organizzarsi in vista dei cambiamenti.
3. La presente decisione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
4. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
5. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch);
 - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch);
 - Sezione amministrativa DECS (decs-sa@ti.ch);
 - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri